

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2471 del 02/05/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.M.G. S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione trituratorie e granulatori ubicato in Via A. Sarti n. 2, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2544 del 30/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.M.G. S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione trituratorie e granulatorie ubicato in Via A. Sarti n. 2, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla C.M.G. S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione trituratorie e granulatorie sito a Budrio, in via A. Sarti n. 2, c.a.p. 40054, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ³;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Budrio ⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la C.M.G. S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La C.M.G. S.p.A., C.F. 02027110374, P.IVA 00543111207, con sede legale e stabilimento in via A. Sarti n. 2, c.a.p. 40054, Budrio, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di C.M.G. S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 12/10/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/175149 del 16/10/2023, come completata con nota agli atti PG/2023/202688 del 29/11/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 36871/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/10512 del 19/1/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/6117 del 12/1/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota del 24/1/2024, ha trasmesso il parere comunale favorevole Prot. n. 1859 del 24/1/2024 (agli atti di Arpae PG/2024/14726 del 25/1/2024) ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la matrice ambientale “impatto acustico”.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla C.M.G. S.p.A. (atti Arpae PG/2023/202688 del 29/11/2023) che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 1206,00 come di seguito specificato:

All.A - missioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.02 pari a € 606,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 30/4/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto C.M.G. Spa
comune di Budrio - via A. Sarti n° 2

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di trituratorie e granulatorie per vari materiali svolta dalla società C.M.G. Spa nello stabilimento posto in comune di Budrio via A. Sarti n° 2 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società C.M.G. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: ASCIUGATURA E FORNO COTTURA

Portata massima 1200 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: CAMERA LAVAGGIO CALDO

Portata massima 1500 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA SOLVENTE

Portata massima 20000 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: BRUCIATORE GAS METANO LAVAGGIO – POT. TERMCA 127,6 KW

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO - POT. 368 KW

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato al punto bb) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EMISSIONI E13 - E14

PROVENIENZA: CALDAIE USO CIVILE A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art 282 c.1 del DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

-
2. I filtri a tessuto dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario per garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o

del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al

30% del risultato

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E8, E9, E11, E12 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E8, E9, E11, E12, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei

rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 12/10/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 36871/2023. Documento redatto in data 30/4/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della C.M.G. S.p.A. ubicato in Via A. Sarti n. 2, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società C.M.G. S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Budrio.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura PG/2024/6117 del 12/1/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Budrio con nota Prot. n. 1859 del 24/1/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura, PG/2024/6117 del 12/1/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. n. 1859 del 24/1/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/14726 del 25/1/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 12/10/2023 e successive integrazioni.

Elaborato “Valutazione di impatto acustico dell’Insediamento industriale sito in via A. Sarti, 2 - 40054 Budrio” redatta in data 21 novembre 2023 da Giovanni Giancesini in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla C.M.G. S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/202688 del 29/11/2023).

Pratica Sinadoc 36871/2023. Documento redatto in data 30/4/2024



Comune di Budrio

Settore Sviluppo del Territorio
Servizio Ambiente-Patrimonio



CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 2012/2024 DEL 22/01/2024

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA**

PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO: ISTANZA DI AUA -C.M.G. S.P.A.- COMUNE DI BUDRIO RIF. SUAP
25326/2023 - NULLA OSTA ACUSTICO**

Con riferimento alla nota di Arpae di trasmissione del contributo matrice rumore, acquisita agli atti della presente Amministrazione con P.G. n. 1436/2023, relativa all'istanza presentata dalla ditta C.M.G. S.P.A. per l'impianto sito in Budrio, via Sarti n.2, Rif. SUAP 25326/2023, tendente al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59, per la matrice aria e rumore, siamo con la presente a comunicare il nulla osta acustico del Comune di Budrio tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

1. entro 60 gg dal rilascio dell'AUA sia prodotta una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda, in particolare per quanto riguarda il confine OVEST dello stabilimento, in prossimità del quale verranno installati i nuovi impianti;
2. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
3. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
4. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
5. l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno.

Distinti saluti,

La Responsabile del Settore
Sviluppo del Territorio
Ing. MICELI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Budrio

Settore Sviluppo del Territorio
Servizio Ambiente-Patrimonio



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANGELA MICELI il 22/01/2024 12:40:54

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Protocollo Generale: 2024 / 1835 del 24/01/2024

S. Giorgio di Piano, 11/01/2024

Sinadoc 36871/2023

SUAP Terre di Pianura
c.a. Monica Blasi
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - AACM
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi

OGGETTO: autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **C.M.G. S.p.a.** con stabilimento in via Sarti n. 2, Budrio (BO) - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Pratica Suap n. 25362/2023.

In riferimento all'oggetto, presa visione della relazione denominata "*Valutazione di impatto acustico dell'Insediamento industriale sito in via A. Sarti, 2 - 40054 Budrio*" redatta da TCA¹, del 21 novembre 2023, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge l'attività di produzione di trituratori e granulatori su commessa del cliente, per materiali vari (plastica, legno, cavi elettrici, ecc.), in particolare nello stabilimento in oggetto vengono svolte varie lavorazioni meccaniche classiche quali taglio a misura, foratura, tornitura o fresatura e altre attività tra cui quella di assemblaggio dei diversi componenti, prodotti in parte all'interno dello stabilimento ed in parte realizzati da terzi, compresi quelli commerciali (parti elettriche, motori elettrici, cinghie, ecc.). In questa fase sono utilizzati attrezzi manuali ed elettrici. Altre attività svolte all'interno del fabbricato principale sono quelle di saldatura (già precedentemente autorizzata) e di verniciatura.

Rispetto all'assetto legittimato la ditta intende modificare il processo produttivo come di seguito riportato:

- alienazione della cabina di verniciatura a solvente con abbattimento a velo d'acqua, del forno di cottura e della lavapezzi;
- installazione di una nuova cabina di verniciatura con aspirazione da grigliato e filtrazione a secco all'interno del fabbricato principale;
- installazione di un impianto di verniciatura a polveri con trasportatore aereo monorotaia passo-passo all'interno di un fabbricato esistente (ex sala prove);
- installazione di gruppo elettrogeno.

¹ Trattasi del tecnico in acustica Dott. Ing. Giovanni Giancesini iscritto al n° 6020 dell'elenco Enteca.

L'impatto acustico a seguito delle modifiche di cui sopra, è stato definito, sia caratterizzando, tramite campagna di rilievi fonometrici e calcoli di propagazione prima e tramite calcoli previsionali per quel che riguarda le attività di nuova installazione dopo.

La situazione *ante operam* è stata quindi valutata sia considerando l'impianto di filtrazione saldatura (Emissione E5) spento che con impianto di filtrazione saldatura (Emissione E5) acceso. E' stato inoltre misurato il livello di rumore residuo considerando le normali attività nei reparti di lavorazione e questo livello è stato sommato a quello previsionale ottenuto dai calcoli per la nuova sorgente (impianto di filtrazione E12 della nuova cabina di verniciatura a solvente) ottenendo così un stima del valore di rumore ambientale calcolato al confine dello stabilimento. Infine è stato calcolato dal TCA anche il Livello equivalente di rumore prodotto dalla nuova sorgente gruppo elettrogeno, la cui accensione è da considerarsi di natura eccezionale (gruppo di emergenza).

Di seguito si elencano gli impianti industriali/attività lavorative presenti/nuovi, così come indicato nella già citata relazione redatta dal TCA:

- elettroaspiratore per il camino dell'emissione in atmosfera E5 (esistente ed oggetto delle misurazioni 1 e 2 - Sorgente S1) di pressione sonora pari a 66,5 dB(A) a circa 8 m di distanza dalla sorgente S1;
- impianto filtrazione cabina solvente emissione in atmosfera E12 (nuovo ed oggetto della misurazione 3 - Sorgente S2 in riferimento al rumore residuo, in assenza di altre fonti di rumore significative) pressione sonora stimata dal costruttore e da misure su impianti simili di circa 78 dB(A) a 1 m di distanza dalla sorgente S2;
- gruppo elettrogeno con livello di pressione sonora pari a 68 dB(A) a 7 m e di potenza sonora pari a $L_{wa} = 93,0$ dB(A), dati tecnici forniti dal costruttore.

Così come dichiarato dal TCA i rilievi fonometrici sono stati condotti prima con impianto di filtrazione della saldatura fermo e poi con impianto di filtrazione della saldatura funzionante (misure n. 1 e 2) per poter poi effettuare i calcoli previsionali di propagazione presso i confini dello stabilimento. Infine per il calcolo previsionale dell'impianto di filtrazione cabina di verniciatura a solvente (misura n. 3) la misura è stata condotta "*con attività normali nei reparti di lavorazione*". Le misure sono state condotte esclusivamente nel periodo diurno (6:00 - 22:00) in quanto non sono previste attività lavorative della C.M.G. nel periodo di riferimento notturno. Inoltre nella descrizione procedurale della metodologia di calcolo presente nella DOIMA è specificato che nella caratterizzazione *post-operam* del contributo sonoro al confine i livelli mostrati sono descrittivi della sommatoria dell'apporto acustico previsionale al rumore residuo.

L'azienda è collocata, rispetto alla zonizzazione acustica del Comune di Budrio, adottata con DCC n. 9 del 03 aprile 2013, in area di "*Classe IV² – Area di intensa attività umana*", così come evidenziato dal TCA.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle misure nelle diverse postazioni e dai calcoli sopra riportati, ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti presso i confini nel tempo di riferimento diurno. Si evidenzia come non siano presenti nell'area circostante lo stabilimento recettori (abitazioni civili o recettori sensibili), pertanto non è stato verificato dal TCA il rispetto del limite differenziale. Ad ogni modo i valori calcolati ai confini dello stabilimento in tutti e tre i calcoli, risultano prossimi al valore limite assoluto di immissione:

- valore al confine di proprietà lato EST pari a $L_{p1} = 64,0$ dB(A);

² Valori limite assoluti di immissione: 65 dB(A) diurno (06.00-22.00); 55 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- valore al confine di proprietà lato EST pari a $L_{p1} = 64,0$ dB(A);
- valore al confine di proprietà lato OVEST pari a $L_{p1} = 64,1$ dB(A);
- valore al confine di proprietà lato OVEST pari a $L_{p1} = 64,6$ dB(A).

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro 60 gg dal rilascio dell'AUA sia prodotta una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda, in particolare per quanto riguarda il confine OVEST dello stabilimento, in prossimità del quale verranno installati i nuovi impianti;*
- in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.